



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

### COMUNICATO UFFICIALE N° 61/C.D.T. 5 DEL 10 SETTEMBRE 2013

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

## 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Roberto Vilardo e Francesco Giarrusso, componenti, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Pietro Consagra, rappresentante A.I.A., e con l'intervento dell'Avv. Di Leginio Francesco, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 10 settembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

#### **Procedimento n° 31/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MICHELE CALANNA (calciatore A.S.D. CALCIO VALVERDE all'epoca dei fatti)

A.S.D. CALCIO VALVERDE (oggi A.S.D. Aci S. Antonio Calcio).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 8341/200 pf12-13/GR/mg del 19/06/2013, il Sig. Michele Calanna (calciatore dell'A.S.D. Valverde all'epoca dei fatti) per la violazione dell'art.1 commi 1 e 3 del C.G.S. e dell'art.92

delle N.O.I.F., nonché la A.S.D. Valverde (oggi A.S.D. Aci S. Antonio Calcio) ai sensi dell'art.4 comma 2 C.G.S.

All'udienza dibattimentale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica per 8 mesi a carico del Sig. Michele Calanna, nonché l'ammenda di € 50,00 a carico della Società, pena mitigata, pur nella sua applicazione codicistica, avendo la società introdotto con la sua denuncia il procedimento in essere.

Nessuno si è presentato per le parti deferite che neppure hanno fatto pervenire memorie o documenti a discolpa.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

risulta inequivocabilmente che il Sig. Michele Calanna ha violato l'art.92 delle N.O.I.F., in quanto, venendo meno ai doveri spettanti ai tesserati, non ha rispettato le prescrizioni della Società di appartenenza all'epoca dei fatti, omettendo di presentarsi alle convocazioni formali regolarmente inviategli.

Inoltre, il Sig. Calanna, sebbene formalmente convocato per ben tre volte dagli Organi della Giustizia sportiva, non si è mai presentato e nell'ultima delle convocazioni neppure ha fornito giustificazioni di sorta, così incorrendo nelle altre violazioni contestategli in deferimento.

Apparendo provate le responsabilità del calciatore deferito, ne derivano a suo carico le sanzioni di cui in dispositivo.

Non consequenziale appare invece la contestata responsabilità oggettiva della Società A.S.D. Valverde (oggi A.S.D. Aci S. Antonio Calcio), con riferimento alle violazioni qui accertate a carico del calciatore Sig. Calanna.

Va infatti tenuta in debito conto la circostanza che è stata la stessa società deferita ad avere segnalato il comportamento non regolamentare subito ad opera del proprio calciatore (ex art.92 N.O.I.F.), avendone ricevuto un danno, e va, inoltre, evidenziato che il Sig. Calanna ha ritualmente ricevuto le convocazioni dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva trasmessegli direttamente al proprio domicilio, in ordine alle quali ha dapprima ritenuto di giustificare l'impedimento a presentarsi (due volte), per poi sottrarsi definitivamente al dovere di comparizione, nell'ultima occasione, senza addurre alcuna giustificazione.

Secondo C.G.F. - C.U. 12/C 4/11/2002, Luciano - *“l'Organo giudicante non perde ogni potere di graduazione della pena dovendosi automaticamente trasporre, nei confronti della società oggettivamente responsabile, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'evento, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato”*.

Appare, infatti, che la Società, già danneggiata nel potenziale atletico a causa del comportamento omissivo del proprio tesserato, non disponendo di poteri coercitivi nei confronti di quest'ultimo, regolarmente avvisato a domicilio dall'inquirente, in alcun modo avrebbe potuto concretamente influire sulla condotta del predetto, rimanendo esclusa da ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'evento.

Dalle superiori considerazioni consegue valido il criterio secondo il quale *“la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia”* (T.N.A.S., Lodo 20/01/2012 Benevento Calcio/F.I.G.C.). E appunto abnorme risulterebbe, per le ragioni di fatto sopra esposte,

sanzionare la Società denunciante, apparsa in primo luogo danneggiata e poi estranea alle successive determinazioni omissive del Sig. Calanna.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, sia pure nei limiti di cui appresso.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, dispone applicarsi la sanzione della squalifica per mesi tre a carico del calciatore Sig. Michele Calanna.

Proscioglie da ogni addebito la A.S.D. Valverde (oggi A.S.D. Aci S. Antonio Calcio).

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt., 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 32/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MILANESE ETTORE (Presidente, all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Sciacca)

Società A.S.D. SCIACCA

\*\*\*\*\*

La Procura Federale con nota 8807/789 pf12-13/AM/ma del 28 giugno 2013, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Milanese Ettore, Presidente all'epoca dei fatti dell' ASD Sciacca, **a)** per la violazione degli artt.1 comma 1 e 7 comma 1 e 2 C.G.S. per avere posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Sciacca/Canicattì del 17/03/2013, del campionato Regionale di promozione – Girone A, stagione sportiva 2012-2013, tentativo che non ha raggiunto lo scopo per il diniego opposto dai tesserati della società A.S.D. Calcio Canicattì dallo stesso contattati all'interno dello spogliatoio riservato alla squadra ospite nell'imminenza dell'inizio della predetta gara, i quali, di contro, hanno prontamente informato la propria società; **b)** della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 22 comma 8 del C.G.S. per essersi introdotto nello spogliatoio riservato alla società A.S.D. Calcio Canicattì, nell'imminenza dell'inizio della gara, ancorché sottoposto a sanzione disciplinare comminata dagli organi di giustizia sportiva; **c)** della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.21 comma 3 delle NOIF e dell'art.35 del Regolamento del Settore Tecnico per avere ricoperto contemporaneamente presso l'A.S.D. Sciacca, nella stagione sportiva 2012-2013, sia il ruolo di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della stessa società sia quello di allenatore della prima squadra partecipante al campionato regionale di Promozione nonché la Società A.S.D. Sciacca per responsabilità diretta ai sensi dell' art.4 comma 1 del C.G.S.

All'udienza del 10.09.2013 sono comparsi il Sig. Milanese Ettore e l'Avv. Giovanni Vassallo difensore del suddetto Milanese e dell'A.S.D. Sciacca, giuste procure rilasciate in calce alla memoria difensiva tempestivamente depositata in atti.

Il Sig. Milanese Ettore, preliminarmente all'apertura del dibattimento, ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., come da ordinanza che segue:

#### Ordinanza 1:

*La Commissione Disciplinare Territoriale;*

- rilevato che all'apertura del dibattimento il Sig. Milanese Ettore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di anni tre e mesi quattro di inibizione;*
- Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale, prima che termini la fase*

*dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

- *Visto l'art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;*

*ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente*

*P.Q.M.*

*La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Milanese Ettore la sanzione come da dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

### Ordinanza 2:

*La Commissione Disciplinare Territoriale;*

- *rilevato che all'apertura del dibattito la A.S.D. Sciacca, in persona del suo Procuratore speciale Avv. Giovanni Vassallo, giusta procura speciale rilasciata in calce alla memoria pervenuta in data 04/09/2013, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di punti cinque di penalizzazione e € 4.000,00 di ammenda;*
- *Visto l'art.23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- *Visto l'art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;*

*ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente*

*P.Q.M.*

*La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla A.S.D. Sciacca la sanzione come da dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.*

La Commissione Disciplinare Territoriale

*P.Q.M.*

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del sig. Milanese Ettore, Presidente della A.S.D. Sciacca al momento della commissione dei fatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., la inibizione per anni uno e mesi sei, da scontarsi in continuazione alla squalifica in corso; alla società A.S.D. Sciacca, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione, ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera b) e g), di punti due di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva e l'ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00).

La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla Procura Federale ed al Presidente Federale (ex art.41 comma 11 C.G.S.).

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli art.35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento n° 43/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
 Brunetto Gaetano (A.E. sezione A.I.A. Barcellona Pozzo di Gotto)  
 Gara: Città di Oliveri/OR.SA. P.G. del 15/02/2013 C5 femminile

La Procura Federale, con nota 0166/864 pf 11-12/GT/dl del 08/07/2013 ha deferito il Sig. Brunetto Gaetano, arbitro della Sez. A.I.A. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ex art. 1, comma 1, C.G.S., per avere dapprima spintonato, durante lo svolgimento di un incontro dallo stesso diretto, la calciatrice Saccomanno Santina e, quindi, reagito ad uno schiaffo subito da quest'ultima, colpendola con un violento calcio all'addome, determinandone un conseguente trauma addominale; pronunciando infine ad alta voce ed in modo da essere sentito da altro soggetto tesserato espressione offensiva.

All'udienza del 10.09.2013 è comparso il Sig. Brunetto Gaetano il quale, preliminarmente alla chiusura della fase dibattimentale, ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi dell'articolo 23 C.G.S., come da ordinanza che segue:

Ordinanza:

*La Commissione Disciplinare Territoriale;*

*rilevato che prima del termine del dibattimento il Sig. Brunetto Gaetano ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'articolo 23 C.G.S. individuata nella pena base di anni uno di sospensione;*

*Visto l'art.23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*Visto l'articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Brunetto Gaetano, A.E. Sezione A.I.A di Barcellona P.G., la sanzione di mesi otto di sospensione.

Il presente provvedimento viene comunicato alla parte deferita, alla Procura Federale, al C.R.A., e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilaro, Vice Presidente, dal dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Roberto Rotolo, componenti, di cui l'ultimo componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Pietro Consagra, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 10 settembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

**Procedimento n°1/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Trinacria

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Tartaglia Giovanni

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3° categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate

all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1435 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00 a carico della società A.S.D. Atletico Trinacria (€ 40,00 x n.5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Tartaglia Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abbate Orazio, Aliotta Giuseppe, Ciaramitaro Salvatore, Ilardi Alfredo, Termini Giovanni, tutti tesserati per la società A.S.D. Atletico Trinacria all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°2/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Barriera 2007

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Consoli Antonino

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3° categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1436 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00 a carico della società A.S.D. Barriera 2007 (€ 40,00 x n.5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Consoli Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori D'Amico Andrea, Filogamo Andrea, Partito Guido Giovanni, Santapaola Alfio Ivano, Sciuto Andrea Giuseppe, tutti tesserati per la società A.S.D. Barriera 2007 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°3/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Dominus Peloro

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Sisti Antonio

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3° categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1437 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale è intervenuta la società nella persona del suo rappresentante legale, che ha insistito nella memoria già prodotta in atti, evidenziando di avere fatto pervenire i certificati medici relativi ai calciatori Strano Mario e Cutugno Salvatore, ma di non potere fornire gli altri mancanti avendo i calciatori interessati interrotto i rapporti con la A.S.D. Dominus Peloro.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei rimanenti calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti calciatori Strano Mario e Cutugno Salvatore e applica:

l'ammenda di € 280,00 (duecentottanta/00 a carico della società A.S.D. Dominus Peloro (€ 40,00 x n.7 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sisti Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bertano Sergio, Borgia Stellario, De Luna

Danilo, Di Pietro Antonino, Foti Giovanni, Giacobbe Giovanni, Mamone Antonino, tutti tesserati per la società' A.S.D. Dominus Peloro all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

#### **Procedimento n°4/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Filicudi

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Sciacchitano Eugenio

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3° categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1438 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00 a carico della società A.S.D. Filicudi (€ 40,00 x n.10 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sciacchitano Eugenio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Acquaro Luca, Alois Giuseppe, Berenati Francesco, Cannistra Giuseppe, Lopes Massimo, Martello Giovanni, Puglisi Mario, Rando Davide, Rando Nicolas, Sciacchitano Eugenio, tutti tesserati per la società' A.S.D. Filicudi all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

#### **Procedimento n°5/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Grammichele Calcio

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Anfuso Michele

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3° categoria 2011/2012.



Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1439 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00 a carico della società A.S.D. Grammichele Calcio (€ 40,00 x n.5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Anfuso Michele;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Anfuso Danilo, Anfuso Ivan, Grosso Hermes Salvatore, Rizzo Andrea, Rossi Salvatore Alessandro, tutti tesserati per la società' A.S.D. Grammichele Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°6/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Inter Club Villasmundo

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Valenti Rosario

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3° categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4 , commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1440 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive non esimenti in quanto:

il calciatore Castro Sebastiano ha effettuato la obbligatoria visita medica il 23/02/2012 e pertanto con notevole ritardo in relazione al campionato di competenza;

dei calciatori Cimino Aldo e Todaro Giancarlo manca la documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione della obbligatoria visita medica.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00 a carico della società A.S.D. Inter Club Villasmundo (€ 40,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Valenti Rosario;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Castro Sebastiano, Cimino Aldo, Todaro Giancarlo, tutti tesserati per la società' A.S.D. Inter Club Villasmundo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°7/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Milocca

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Venturelli Pietro

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3° categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1441 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 240,00 (duecentoquaranta/00 a carico della società A.S.D. Milocca (€ 40,00 x n.6 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Venturelli Pietro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bontempo Daniele, Giusino Pietro, Lauricella

Vincenzo, Mattina Luca Giuseppe, Melfa Luigi Fabio, Riccobene Vincenzo, tutti tesserati per la società' A.S.D. Milocca all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°8/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Solarinese (cessate tutte le attività dal 29/03/2013)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Mangiafico Salvatore

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3° categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1442 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Società A.S.D. Solarinese ha cessate tutte le attività dal 29/03/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Mangiafico Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Baiardo Andrea, Faro Domenico, Giunta Vincenzo, Greco Salvatore, Italia Carmelo, Lanteri Damiano, Londra Corrado, Mancarella Giovanni, Mangiafico Dario, Palumbo Giuseppe, Santaera Sebastiano, Scalora Salvatore (08/01/80), Scalora Salvatore (05/09/89), tutti tesserati per la società' A.S.D. Solarinese all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°9/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. S.S. Eubea

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Brulicchio Filippo

N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3° categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1443 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 560,00 (cinquecentosessanta/00 a carico della società A.S.D. S.S. Eubea (€ 40,00 x n.14 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Brulicchio Filippo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bradagan Sergio, Bellino Francesco, Benenati Simone, Benenati Thomas, Carobene Pietro, Caruso Andrea, Di Grazia Angelo, Lucifera Entony, Marcinno Salvatore, Marino Angelo, Modica Salvatore, Riba Ruben Oscar, Ritrovato Salvatore, Zuccalà Francis, tutti tesserati per la società' A.S.D. S.S. Eubea all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°10/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Cassibile

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Rinauro Antonio

N°18 calciatori meglio indicati in positivo.

Campionato di 3° categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1444 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 720,00 (settecentoventi/00 a carico della società Pol. D. Cassibile (€ 40,00 x n.18 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Rinauro Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amore Angelo, De Luca Michael, Gallo Gianpaolo, Giallongo Emanuele, Ilardo Salvatore, Laruna Gianluca, Lazzara Davide, Marziano Giovanni, Nastasi Salvatore, Nastasi Sebastiano, Oliva Dario, Parasiliti Rantone Alessio, Popolorubio Leandro, Rinauro Antonio, Sinatra Vincenzo, Spada Gino, Toscano Pierpaolo, Tuccitto Sebastiano, tutti tesserati per la società' Pol. D. Cassibile all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10/09/2013**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**